

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata CUNIAL

Adesione della Repubblica italiana al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, fatto a New York il 7 luglio 2017

Presentata il 7 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo quasi un decennio di iniziative e di azioni da parte della *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN), l’organizzazione internazionale che ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2017, con uno storico voto nell’ambito della Conferenza indetta dall’Assemblea Generale, il 7 luglio 2017 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

Il 24 ottobre 2020, l’Honduras è diventato il cinquantesimo Stato Parte del Trattato. Dopo il deposito di questa ratifica, l’accordo ha acquisito forza legale dopo un periodo di novanta giorni ed è entrato in vigore venerdì 22 gennaio 2021.

Il Trattato richiede che tutti i Paesi che lo ratificano « mai in nessuna circostanza (...) sviluppino, sperimentino, producano, fabbrichino o altrimenti acquisiscano, possiedano o accumulino armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari ». Vieta, inol-

tre, qualsiasi trasferimento o uso di armi nucleari od ordigni esplosivi nucleari — e la minaccia di utilizzare tali armi — e richiede alle Parti di promuovere l’adesione degli altri Stati al Trattato.

Attualmente il Trattato è stato firmato da 86 Stati e ratificato da 51 di essi. Tra i Paesi che non hanno firmato figurano gli Stati Uniti d’America (USA), la Russia, la Cina, la Francia, la Gran Bretagna, il Pakistan, l’India, lo Stato d’Israele e la Corea del Nord.

Solo 6 dei 49 Stati europei hanno approvato e ratificato il Trattato: l’Austria, l’Irlanda, Malta, la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein e lo Stato della Città del Vaticano.

L’Italia non ha firmato né ratificato il Trattato, pur essendo uno dei cinque Stati europei che ospitano testate nucleari statunitensi, nell’ambito degli accordi dell’Alleanza atlantica, presso le basi aeree di Aviano e di Ghedi.

Tale scelta ha sollevato numerose polemiche tra associazioni, movimenti e partiti. Per spronare il Governo nazionale a rivedere la sua posizione è stata lanciata la campagna « Italia, ripensaci », promossa dalla Rete italiana pace e disarmo e senza atomica.

Secondo un sondaggio condotto nel 2020 dalla società internazionale britannica di ricerche di mercato e analisi dei dati *YouGov*, l'87 per cento degli italiani sarebbe favorevole all'adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

Ci sono oltre 14.000 bombe nucleari nel mondo, migliaia delle quali sono pronte per essere lanciate in un istante, e la potenza di molte di quelle testate è decine di volte maggiore degli ordigni che colpirono Nagasaki e Hiroshima.

Negli ultimi anni, a seguito del ritiro degli USA dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio, firmato a Washington l'8 dicembre 1987 dagli USA e dalla Russia, e della conseguente sua cancellazione, l'8 aprile 2010 è stato stipulato, a Praga, un nuovo trattato tra gli USA e la Russia sulla riduzione delle armi strategiche, che limita i due Paesi al dispiegamento di non più di 1.550 testate nucleari e di 700 missili e bombardieri. Anche questo trattato è scaduto il 5 febbraio scorso. Dopo che l'Alleanza atlantica ne ha chiesto l'estensione a entrambe le Parti, il 16 giugno 2021, nel vertice tra il Presidente statunitense Biden e quello russo Putin è stato siglato l'accordo sull'estensione.

Le potenze nucleari non hanno ottemperato ai propri obblighi previsti dal Trattato per la non proliferazione delle armi nucleari fatto nel 2017: nel 2019, secondo l'ICAN, nove Paesi hanno speso complessivamente 72,9 miliardi di dollari statunitensi in armi nucleari.

Per vincere l'attuale opposizione delle potenze nucleari al Trattato, i fautori di esso contano sulla capacità educativa della legge. Come si legge nel documento « *Reaching Critical Will* », il programma di disarmo della *Women's League for Peace and Freedom* (Lega delle donne per la pace e la libertà), « la forza normativa [del Trattato] cresce ogni giorno, stabilendo quel diritto

internazionale consuetudinario che nel tempo avrà un impatto sulle politiche e sulle pratiche di tutti i governi ».

Ramesh Thakur, ex assistente del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha affermato che il Trattato per la proibizione « riconfigura il complesso delle leggi, delle norme, delle pratiche e dei discorsi umanitari sulle armi nucleari ».

Beatrice Fihn, direttrice esecutiva dell'ICAN, e Suzi Snyder, membro dell'organizzazione pacifista olandese *Pax*, pensano che il Trattato avrà una crescente influenza nel solco della tendenza attuale all'adozione di nuovi trattati sulle armi. Esse sottolineano come nel caso degli accordi sulle mine terrestri e sulle munizioni a grappolo l'iniziale opposizione abbia lasciato il posto alla consuetudine dell'osservanza e, infine, all'accettazione della messa al bando di tali armi. Ritengono, inoltre, che la perdita di reputazione per il possesso di armi vietate porterà alla loro eliminazione.

I sostenitori del Trattato fanno affidamento sull'effetto di stigmatizzazione che colpisce i Paesi che si estraniavano dal consenso internazionale contro un'arma detestata: esso potrebbe indurre a un concreto rispetto della norma e quindi alla firma del Trattato.

Il diritto internazionale già considera le armi nucleari, insieme con quelle chimiche e biologiche, armi di distruzione di massa. Giuristi internazionali si sono detti favorevoli al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, perché ha colmato « una lacuna legale » nella proibizione delle armi di distruzione di massa: mentre le armi chimiche e biologiche erano state vietate, non era avvenuta la stessa cosa per le armi nucleari, ossia per la classe più distruttiva in assoluto in tale categoria di armi.

La presente proposta di legge autorizza, all'articolo 1, il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato per la proibizione delle armi nucleari, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 7 luglio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS



UNITED NATIONS
2017

TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS

The States Parties to this Treaty,

Determined to contribute to the realization of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Deeply concerned about the catastrophic humanitarian consequences that would result from any use of nuclear weapons, and recognizing the consequent need to completely eliminate such weapons, which remains the only way to guarantee that nuclear weapons are never used again under any circumstances,

Mindful of the risks posed by the continued existence of nuclear weapons, including from any nuclear-weapon detonation by accident, miscalculation or design, and emphasizing that these risks concern the security of all humanity, and that all States share the responsibility to prevent any use of nuclear weapons,

Cognizant that the catastrophic consequences of nuclear weapons cannot be adequately addressed, transcend national borders, pose grave implications for human survival, the environment, socioeconomic development, the global economy, food security and the health of current and future generations, and have a disproportionate impact on women and girls, including as a result of ionizing radiation,

Acknowledging the ethical imperatives for nuclear disarmament and the urgency of achieving and maintaining a nuclear-weapon-free world, which is a global public good of the highest order, serving both national and collective security interests,

Mindful of the unacceptable suffering of and harm caused to the victims of the use of nuclear weapons (hibakusha), as well as of those affected by the testing of nuclear weapons,

Recognizing the disproportionate impact of nuclear-weapon activities on indigenous peoples,

Reaffirming the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law and international human rights law,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, the rule of distinction, the prohibition against indiscriminate attacks, the rules on proportionality and precautions in attack, the prohibition on the use of weapons of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering, and the rules for the protection of the natural environment,

Considering that any use of nuclear weapons would be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, in particular the principles and rules of international humanitarian law,

Reaffirming that any use of nuclear weapons would also be abhorrent to the principles of humanity and the dictates of public conscience,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Recalling also the first resolution of the General Assembly of the United Nations, adopted on 24 January 1946, and subsequent resolutions which call for the elimination of nuclear weapons,

Concerned by the slow pace of nuclear disarmament, the continued reliance on nuclear weapons in military and security concepts, doctrines and policies, and the waste of economic and human resources on programmes for the production, maintenance and modernization of nuclear weapons,

Recognizing that a legally binding prohibition of nuclear weapons constitutes an important contribution towards the achievement and maintenance of a world free of nuclear weapons, including the irreversible, verifiable and transparent elimination of nuclear weapons, and determined to act towards that end,

Determined to act with a view to achieving effective progress towards general and complete disarmament under strict and effective international control,

Reaffirming that there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,

Reaffirming also that the full and effective implementation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which serves as the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime, has a vital role to play in promoting international peace and security,

Recognizing the vital importance of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty and its verification regime as a core element of the nuclear disarmament and non-proliferation regime,

Reaffirming the conviction that the establishment of the internationally recognized nuclear-weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived at among the States of the region concerned enhances global and regional peace and security, strengthens the nuclear non-proliferation regime and contributes towards realizing the objective of nuclear disarmament,

Emphasizing that nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of its States Parties to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Recognizing that the equal, full and effective participation of both women and men is an essential factor for the promotion and attainment of sustainable peace and security, and committed to supporting and strengthening the effective participation of women in nuclear disarmament,

Recognizing also the importance of peace and disarmament education in all its aspects and of raising awareness of the risks and consequences of nuclear weapons for current and future generations, and committed to the dissemination of the principles and norms of this Treaty,

Stressing the role of public conscience in the furthering of the principles of humanity as evidenced by the call for the total elimination of nuclear weapons, and recognizing the efforts to that end undertaken by the United Nations, the International Red Cross and Red Crescent Movement, other international and regional organizations, non-governmental organizations, religious leaders, parliamentarians, academics and the hibakusha,

Have agreed as follows:

Article 1 Prohibitions

1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:
 - (a) Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
 - (b) Transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly or indirectly;
 - (c) Receive the transfer of or control over nuclear weapons or other nuclear explosive devices directly or indirectly;
 - (d) Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
 - (e) Assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
 - (f) Seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty;
 - (g) Allow any stationing, installation or deployment of any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control.

Article 2 Declarations

1. Each State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations, not later than 30 days after this Treaty enters into force for that State Party, a declaration in which it shall:

(a) Declare whether it owned, possessed or controlled nuclear weapons or nuclear explosive devices and eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities, prior to the entry into force of this Treaty for that State Party;

(b) Notwithstanding Article 1 (a), declare whether it owns, possesses or controls any nuclear weapons or other nuclear explosive devices;

(c) Notwithstanding Article 1 (g), declare whether there are any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such declarations received to the States Parties.

Article 3 Safeguards

1. Each State Party to which Article 4, paragraph 1 or 2, does not apply shall, at a minimum, maintain its International Atomic Energy Agency safeguards obligations in force at the time of entry into force of this Treaty, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

2. Each State Party to which Article 4, paragraph 1 or 2, does not apply that has not yet done so shall conclude with the International Atomic Energy Agency and bring into force a comprehensive safeguards agreement (INFCIRC/153 (Corrected)). Negotiation of such agreement shall commence within 180 days from the entry into force of this Treaty for that State Party. The agreement shall enter into force no later than 18 months from the entry into force of this Treaty for that State Party. Each State Party shall thereafter maintain such obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

Article 4 Towards the total elimination of nuclear weapons

1. Each State Party that after 7 July 2017 owned, possessed or controlled nuclear weapons or other nuclear explosive devices and eliminated its nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities, prior to the entry into force of this Treaty for it, shall cooperate with the competent international authority designated pursuant to

paragraph 6 of this Article for the purpose of verifying the irreversible elimination of its nuclear-weapon programme. The competent international authority shall report to the States Parties. Such a State Party shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in that State Party as a whole. Negotiation of such agreement shall commence within 180 days from the entry into force of this Treaty for that State Party. The agreement shall enter into force no later than 18 months from the entry into force of this Treaty for that State Party. That State Party shall thereafter, at a minimum, maintain these safeguards obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future.

2. Notwithstanding Article 1 (a), each State Party that owns, possesses or controls nuclear weapons or other nuclear explosive devices shall immediately remove them from operational status, and destroy them as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties, in accordance with a legally binding, time-bound plan for the verified and irreversible elimination of that State Party's nuclear-weapon programme, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities. The State Party, no later than 60 days after the entry into force of this Treaty for that State Party, shall submit this plan to the States Parties or to a competent international authority designated by the States Parties. The plan shall then be negotiated with the competent international authority, which shall submit it to the subsequent meeting of States Parties or review conference, whichever comes first, for approval in accordance with its rules of procedure.

3. A State Party to which paragraph 2 above applies shall conclude a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency sufficient to provide credible assurance of the non-diversion of declared nuclear material from peaceful nuclear activities and of the absence of undeclared nuclear material or activities in the State as a whole. Negotiation of such agreement shall commence no later than the date upon which implementation of the plan referred to in paragraph 2 is completed. The agreement shall enter into force no later than 18 months after the date of initiation of negotiations. That State Party shall thereafter, at a minimum, maintain these safeguards obligations, without prejudice to any additional relevant instruments that it may adopt in the future. Following the entry into force of the agreement referred to in this paragraph, the State Party shall submit to the Secretary-General of the United Nations a final declaration that it has fulfilled its obligations under this Article.

4. Notwithstanding Article 1 (b) and (g), each State Party that has any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or in any place under its jurisdiction or control that are owned, possessed or controlled by another State shall ensure the prompt removal of such weapons, as soon as possible but not later than a deadline to be determined by the first meeting of States Parties. Upon the removal of such weapons or other explosive devices, that State Party shall submit to the

Secretary-General of the United Nations a declaration that it has fulfilled its obligations under this Article.

5. Each State Party to which this Article applies shall submit a report to each meeting of States Parties and each review conference on the progress made towards the implementation of its obligations under this Article, until such time as they are fulfilled.

6. The States Parties shall designate a competent international authority or authorities to negotiate and verify the irreversible elimination of nuclear-weapons programmes, including the elimination or irreversible conversion of all nuclear-weapons-related facilities in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article. In the event that such a designation has not been made prior to the entry into force of this Treaty for a State Party to which paragraph 1 or 2 of this Article applies, the Secretary-General of the United Nations shall convene an extraordinary meeting of States Parties to take any decisions that may be required.

Article 5 National implementation

1. Each State Party shall adopt the necessary measures to implement its obligations under this Treaty.

2. Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Treaty undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Article 6 Victim assistance and environmental remediation

1. Each State Party shall, with respect to individuals under its jurisdiction who are affected by the use or testing of nuclear weapons, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance, without discrimination, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion.

2. Each State Party, with respect to areas under its jurisdiction or control contaminated as a result of activities related to the testing or use of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, shall take necessary and appropriate measures towards the environmental remediation of areas so contaminated.

3. The obligations under paragraphs 1 and 2 above shall be without prejudice to the duties and obligations of any other States under international law or bilateral agreements.

Article 7
International cooperation and assistance

1. Each State Party shall cooperate with other States Parties to facilitate the implementation of this Treaty.
2. In fulfilling its obligations under this Treaty, each State Party shall have the right to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties.
3. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected by nuclear-weapons use or testing, to further the implementation of this Treaty.
4. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the victims of the use or testing of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.
5. Assistance under this Article may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, non-governmental organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, or national Red Cross and Red Crescent Societies, or on a bilateral basis.
6. Without prejudice to any other duty or obligation that it may have under international law, a State Party that has used or tested nuclear weapons or any other nuclear explosive devices shall have a responsibility to provide adequate assistance to affected States Parties, for the purpose of victim assistance and environmental remediation.

Article 8
Meeting of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to the application or implementation of this Treaty, in accordance with its relevant provisions, and on further measures for nuclear disarmament, including:
 - (a) The implementation and status of this Treaty;
 - (b) Measures for the verified, time-bound and irreversible elimination of nuclear-weapon programmes, including additional protocols to this Treaty;
 - (c) Any other matters pursuant to and consistent with the provisions of this Treaty.
2. The first meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of the entry into force of this Treaty. Further meetings of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations on a biennial basis, unless otherwise agreed by the States Parties. The meeting of States Parties shall adopt its rules of procedure at its first session.

Pending their adoption, the rules of procedure of the United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination, shall apply.

3. Extraordinary meetings of States Parties shall be convened, as may be deemed necessary, by the Secretary-General of the United Nations, at the written request of any State Party provided that this request is supported by at least one third of the States Parties.

4. After a period of five years following the entry into force of this Treaty, the Secretary-General of the United Nations shall convene a conference to review the operation of the Treaty and the progress in achieving the purposes of the Treaty. The Secretary-General of the United Nations shall convene further review conferences at intervals of six years with the same objective, unless otherwise agreed by the States Parties.

5. States not party to this Treaty, as well as the relevant entities of the United Nations system, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organizations, shall be invited to attend the meetings of States Parties and the review conferences as observers.

Article 9 Costs

1. The costs of the meetings of States Parties, the review conferences and the extraordinary meetings of States Parties shall be borne by the States Parties and States not party to this Treaty participating therein as observers, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations in the circulation of declarations under Article 2, reports under Article 4 and proposed amendments under Article 10 of this Treaty shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

3. The cost related to the implementation of verification measures required under Article 4 as well as the costs related to the destruction of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, and the elimination of nuclear-weapon programmes, including the elimination or conversion of all nuclear-weapons-related facilities, should be borne by the States Parties to which they apply.

Article 10 Amendments

1. At any time after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose amendments to the Treaty. The text of a proposed amendment shall be

communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the proposal shall be considered at the next meeting of States Parties or review conference, whichever comes first.

2. A meeting of States Parties or a review conference may agree upon amendments which shall be adopted by a positive vote of a majority of two thirds of the States Parties. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States Parties.

3. The amendment shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification or acceptance of the amendment 90 days following the deposit of such instruments of ratification or acceptance by a majority of the States Parties at the time of adoption. Thereafter, it shall enter into force for any other State Party 90 days following the deposit of its instrument of ratification or acceptance of the amendment.

Article 11 **Settlement of disputes**

1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this Treaty, the parties concerned shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of the parties' choice in accordance with Article 33 of the Charter of the United Nations.

2. The meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute, including by offering its good offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and recommending a time limit for any agreed procedure, in accordance with the relevant provisions of this Treaty and the Charter of the United Nations.

Article 12 **Universality**

Each State Party shall encourage States not party to this Treaty to sign, ratify, accept, approve or accede to the Treaty, with the goal of universal adherence of all States to the Treaty.

Article 13 **Signature**

This Treaty shall be open for signature to all States at United Nations Headquarters in New York as from 20 September 2017.

Article 14
Ratification, acceptance, approval or accession

This Treaty shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. The Treaty shall be open for accession.

Article 15
Entry into force

1. This Treaty shall enter into force 90 days after the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Treaty shall enter into force 90 days after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 16
Reservations

The Articles of this Treaty shall not be subject to reservations.

Article 17
Duration and withdrawal

1. This Treaty shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Treaty if it decides that extraordinary events related to the subject matter of the Treaty have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to the Depositary. Such notice shall include a statement of the extraordinary events that it regards as having jeopardized its supreme interests.
3. Such withdrawal shall only take effect 12 months after the date of the receipt of the notification of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that 12-month period, the withdrawing State Party is a party to an armed conflict, the State Party shall continue to be bound by the obligations of this Treaty and of any additional protocols until it is no longer party to an armed conflict.

Article 18
Relationship with other agreements

The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing international agreements, to which they are party, where those obligations are consistent with the Treaty.

Article 19
Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Treaty.

Article 20
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Treaty shall be equally authentic.

DONE at New York, this seventh day of July, two thousand and seventeen.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Trattato sulla proibizione delle armi nucleari

Gli Stati Parte del presente Trattato,

Determinati a contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

Profondamente preoccupati delle catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari, e riconoscendo la conseguente necessità di eliminare completamente tali armi, come l'unico modo per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate in nessun caso,

Tenendo conto dei rischi derivanti dalla persistenza delle armi nucleari, compresa qualsiasi esplosione di armi nucleari causata da incidente, erroneo apprezzamento o atto intenzionale, e sottolineando che questi rischi riguardano la sicurezza di tutta l'umanità e che tutti gli Stati condividono la responsabilità di impedire qualsiasi uso delle armi nucleari,

Consapevoli che le conseguenze catastrofiche delle armi nucleari non possono essere adeguatamente affrontate, superano le frontiere nazionali, comportano gravi implicazioni per la sopravvivenza umana, l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico, l'economia globale, la sicurezza alimentare e la salute delle generazioni attuali e future e hanno un impatto sproporzionato sulle donne e sulle bambine, anche per le conseguenze delle radiazioni ionizzanti,

Riconoscendo gli imperativi etici per il disarmo nucleare e l'urgenza di raggiungere e mantenere un mondo libero da armi nucleari, un bene pubblico globale del più alto ordine, che serve gli interessi di sicurezza sia nazionali sia collettivi,

Consapevoli delle inaccettabili sofferenze e danni alle vittime dell'uso di armi nucleari (*hibakusha*), nonché di coloro che sono colpiti dalle sperimentazioni di armi nucleari,

Riconoscendo l'impatto sproporzionato delle attività delle armi nucleari sulle popolazioni indigene,

Ribadendo la necessità che tutti gli Stati rispettino sempre il diritto internazionale applicabile, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani,

Basandosi sui principi e sulle norme del diritto internazionale umanitario, in particolare: il principio che il diritto delle parti di un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato; la regola di distinzione; il divieto di attacchi indiscriminati; le regole sulla proporzionalità e sulle precauzioni nell'attacco; il divieto di utilizzare armi che causino lesioni superflue o sofferenze inutili e le norme per la protezione dell'ambiente naturale,

Considerando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati, in particolare i principi e le norme del diritto internazionale umanitario,

Riaffermando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe anche ripugnante rispetto ai principi dell'umanità e ai dettami della coscienza pubblica,

Ricordando che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incoerente con le Finalità delle Nazioni Unite, e che la creazione e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali devono essere promossi indirizzando nella misura minima possibile sugli armamenti le risorse umane ed economiche mondiali,

Ricordando altresì la prima risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 24 gennaio 1946, e le successive risoluzioni che richiedono l'eliminazione delle armi nucleari,

Preoccupati per la lentezza del disarmo nucleare, per il continuo fare affidamento alle armi nucleari nei concetti, nelle dottrine e nelle politiche militari e di sicurezza e per lo spreco di risorse economiche e umane in programmi per la produzione, la manutenzione e la modernizzazione delle armi nucleari,

Riconoscendo che un divieto giuridicamente vincolante delle armi nucleari costituisce un importante contributo al raggiungimento e al mantenimento di un mondo privo di armi nucleari, compresa l'eliminazione irreversibile, verificabile e trasparente delle armi nucleari, e determinati ad agire in tal senso,

Determinati ad agire al fine di raggiungere effettivi progressi verso il disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Riaffermando che esiste l'obbligo di perseguire in buona fede e concludere negoziati che conducano al disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Ribadendo inoltre che l'attuazione completa ed efficace del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, che costituisce la pietra angolare del disarmo nucleare e del regime di non proliferazione, ha un ruolo fondamentale per promuovere la pace e la sicurezza internazionali,

Riconoscendo l'importanza fondamentale del Trattato di bando complessivo degli esperimenti nucleari e del suo regime di verifica come elemento essenziale del regime di disarmo nucleare e non proliferazione,

Ribadendo la convinzione che l'istituzione di zone riconosciute a livello internazionale libere da armi nucleari sulla base di accordi liberamente raggiunti tra gli Stati della regione interessata esalta la pace e la sicurezza globali e regionali, rafforza il regime di non proliferazione nucleare e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo del disarmo nucleare,

Sottolineando che nulla nel presente Trattato dovrà essere interpretato in un senso che incida sul diritto inalienabile dei suoi Stati Parte a sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione,

Riconoscendo che la paritaria, piena ed efficace partecipazione delle donne e degli uomini costituisce un fattore essenziale per la promozione e il conseguimento di pace e sicurezza sostenibili, e impegnati a sostenere e rafforzare l'effettiva partecipazione delle donne al disarmo nucleare,

Riconoscendo altresì l'importanza dell'educazione alla pace e al disarmo in tutti i suoi aspetti e l'importanza di creare consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze delle armi nucleari per le generazioni presenti e future, e impegnati nella diffusione dei principi e delle norme del presente Trattato,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento dei principi dell'umanità, come dimostrato dalla richiesta di eliminazione totale delle armi nucleari, e riconoscendo gli sforzi a tal fine intrapresi dalle Nazioni Unite, dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, da altre organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative, guide religiose, parlamentari, accademici e dagli *hibakusha*,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieti

Ciascuno Stato Parte si impegna, in qualsiasi circostanza, a non:

- (a) Sviluppare, sperimentare, produrre, fabbricare o altrimenti acquisire, possedere o immagazzinare armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
- (b) Trasferire a qualsiasi destinatario qualunque arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari o il controllo su tali armi o dispositivi esplosivi, direttamente o indirettamente;
- (c) Ricevere il trasferimento o il controllo di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, direttamente o indirettamente;
- (d) Utilizzare o minacciare l'uso di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari;
- (e) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, qualcuno ad impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte dal presente Trattato;
- (f) Chiedere o ricevere assistenza, in qualsiasi modo, da chiunque per impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte dal presente Trattato;
- (g) Consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari sul proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo.

Articolo 2 Dichiarazioni

1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte, una dichiarazione nella quale:

(a) Dichiarare se ha detenuto, posseduto o controllato qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari e ha eliminato il proprio programma relativo alle armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture collegate alle armi nucleari, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte;

(b) In deroga all'Articolo 1, lettera (a), dichiara se detiene, possiede o controlla qualsiasi arma nucleare o altri dispositivi esplosivi nucleari;

(c) In deroga all'Articolo 1, lettera (g), dichiara se nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo esistono armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari che sono detenuti, posseduti o controllati da un altro Stato.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutte le dichiarazioni ricevute agli Stati Parte.

Articolo 3 Garanzie

1. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l'articolo 4, paragrafi 1 o 2, deve mantenere, come minimo, gli obblighi di garanzia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.

2. Ciascuno Stato Parte cui non si applica l'articolo 4, paragrafi 1 o 2, che non lo abbia ancora fatto, deve stipulare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e mettere in vigore un Accordo di garanzia globale (INFCIRC/153 corretto). Il negoziato di tale accordo deve iniziare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. L'accordo deve entrare in vigore entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Ciascuno Stato Parte deve in seguito mantenere in vigore tali obblighi, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.

Articolo 4 Verso la totale eliminazione delle armi nucleari

1. Ciascuno Stato Parte che dopo il 7 luglio 2017 abbia detenuto, posseduto o controllato armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari e abbia eliminato il proprio programma relativo alle armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture correlate alle armi nucleari prima dell'entrata in vigore di questo Trattato per tale Stato Parte, coopererà con l'autorità internazionale competente designata ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo per verificare l'eliminazione irreversibile del proprio programma relativo alle armi nucleari. L'autorità internazionale competente riferirà agli Stati Parte. Tale Stato Parte deve stipulare un accordo di garanzia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sufficiente a fornire credibili assicurazioni che del materiale nucleare

dichiarato non sia deviato dalla destinazione ad attività nucleari pacifiche e che non vi siano materiale nucleare o attività non dichiarate nello Stato Parte nel suo complesso. Il negoziato di tale accordo deve iniziare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. L'accordo dovrà entrare in vigore non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte. Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere in vigore almeno questi obblighi di garanzia, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro.

2. In deroga all'articolo 1, lettera a), ciascuno Stato Parte che detiene, possiede o controlla armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, deve immediatamente rimuoverli dallo stato operativo e distruggerli non appena possibile, ma non oltre un termine stabilito dalla prima riunione degli Stati Parte, in conformità a un piano giuridicamente vincolante e con scadenza per l'eliminazione verificata e irreversibile del programma sulle armi nucleari di tale Stato Parte, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutte le strutture connesse con le armi nucleari. Lo Stato Parte, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato per tale Stato Parte, presenta il piano agli Stati Parte o ad un'autorità internazionale competente designata dagli Stati Parte. Tale piano sarà quindi negoziato con l'autorità internazionale competente, che lo sottoporrà alla successiva riunione degli Stati Parte o conferenza di riesame, a seconda di quale sia prevista per prima, per l'approvazione in conformità alle sue regole procedurali.

3. Uno Stato Parte cui si applica il paragrafo 2 deve stipulare un accordo di garanzia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sufficiente a fornire credibili assicurazioni che del materiale nucleare dichiarato non sia deviato dalla destinazione ad attività nucleari pacifiche e che non vi siano materiale nucleare o attività non dichiarate nello Stato Parte nel suo complesso. Il negoziato di tale accordo dovrà iniziare non più tardi della data in cui è completata l'esecuzione del piano di cui al paragrafo 2. L'accordo deve entrare in vigore entro diciotto mesi dalla data di avvio dei negoziati. Tale Stato Parte deve, in seguito, mantenere in vigore almeno questi obblighi di garanzia, fatto salvo qualsiasi altro strumento pertinente che possa essere adottato in futuro. A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al presente paragrafo, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite una dichiarazione definitiva secondo la quale ha adempiuto gli obblighi derivanti dal presente articolo.

4. In deroga agli articoli 1, lettere b) e g), ciascuno Stato Parte che dispone di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la propria giurisdizione o controllo che sono posseduti o controllati da un altro Stato, deve assicurare la rapida rimozione di tali armi, il più presto possibile ma non oltre un termine stabilito dalla prima riunione degli Stati Parte. In seguito all'eliminazione di tali armi o altri dispositivi esplosivi, lo Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite la dichiarazione di aver rispettato gli obblighi derivanti dal presente articolo.

5. Ciascuno Stato Parte a cui si applica questo articolo deve riferire ad ogni riunione degli Stati Parte e di ciascuna conferenza di riesame i progressi compiuti nell'attuazione degli obblighi derivanti dal presente articolo, fino al momento in cui sono adempiuti.

6. Gli Stati Parte designano un'autorità o più autorità internazionali competenti per negoziare e verificare l'eliminazione irreversibile dei programmi di armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione irreversibile di tutti gli impianti correlati alle armi nucleari conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Nel caso in cui tale designazione non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato per uno Stato Parte

cui si applicano i paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una riunione straordinaria degli Stati Parte per prendere le decisioni che possono essere richieste.

Articolo 5 **Attuazione nazionale**

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per attuare gli obblighi derivanti dal presente Trattato.
2. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le opportune misure legali, amministrative e di altra natura, compresa l'imposizione di sanzioni penali, per prevenire e reprimere qualsiasi attività, vietata a uno Stato Parte dal presente Trattato, intrapresa da persone o sul territorio di sua competenza o controllo.

Articolo 6 **Assistenza alle vittime e bonifica ambientale**

1. Ciascuno Stato Parte, con riferimento agli individui soggetti alla sua giurisdizione colpiti dall'uso o dalla sperimentazione di armi nucleari, in conformità alla legge internazionale applicabile in materia di diritti umani e diritto umanitario, fornisce adeguata assistenza adeguata all'età e al sesso, senza discriminazione, comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, e provvede per la loro inclusione sociale ed economica.
2. Ciascuno Stato Parte, con riferimento alle aree sotto la sua giurisdizione o controllo che sono state contaminate a seguito di attività relative alla sperimentazione o all'utilizzo di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, prende le misure necessarie e appropriate per la bonifica ambientale delle zone così contaminate.
3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i doveri e gli obblighi di qualsiasi altro Stato ai sensi del diritto internazionale o degli accordi bilaterali.

Articolo 7 **Cooperazione e assistenza internazionale**

1. Ciascuno Stato Parte collabora con gli altri Stati Parte per facilitare l'attuazione del presente Trattato.
2. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato, ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere e ricevere assistenza, laddove possibile, da altri Stati Parte.
3. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte colpiti dall'uso o dalla sperimentazione delle armi nucleari, per promuovere l'attuazione del presente Trattato.
4. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo, fornisce assistenza alle vittime dell'uso o della sperimentazione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.

5. L'assistenza ai sensi del presente articolo può essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle associazioni della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, le associazioni nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o su base bilaterale.

6. Salvi i doveri e gli obblighi derivanti dalle norme internazionali, uno Stato Parte che ha usato o sperimentato armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari ha la responsabilità di fornire adeguata assistenza agli Stati Parte colpiti, allo scopo di assistere le vittime e di provvedere alle bonifiche ambientali.

Articolo 8 **Riunione degli Stati Parte**

1. Gli Stati Parte si riuniscono regolarmente per esaminare e, se necessario, adottare decisioni in merito a qualsiasi questione riguardo all'applicazione o all'attuazione del presente Trattato, conformemente alle disposizioni rilevanti, e alle ulteriori misure di disarmo nucleare, compresi:

(a) L'attuazione e lo stato del presente Trattato;

(b) Misure per l'eliminazione verificata, sottoposta a scadenza e irreversibile dei programmi sulle armi nucleari, compresi i protocolli addizionali al presente Trattato;

(c) Qualsiasi altra questione ai sensi del presente Trattato e conforme alle sue disposizioni.

2. La prima riunione degli Stati Parte è convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Ulteriori riunioni degli Stati Parte sono convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su base biennale, salvo diverso accordo tra gli Stati Parte. La riunione degli Stati Parte adotta il proprio regolamento procedurale alla sua prima sessione. In attesa della sua adozione, si applicano le norme di procedura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Le riunioni straordinarie degli Stati Parte saranno convocate, se del caso, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che tale richiesta sia sostenuta da almeno un terzo degli Stati Parte.

4. Dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza per riesaminare l'efficacia del Trattato e i progressi compiuti nel conseguimento degli scopi del presente Trattato. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca ulteriori conferenze a intervalli di sei anni con lo stesso obiettivo, salvo diverso accordo tra gli Stati Parte.

5. Gli Stati che non sono parte di questo Trattato, nonché i soggetti interessati del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle associazioni della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative interessate sono invitati a partecipare alle riunioni degli Stati Parte e alle conferenze di riesame come osservatori.

Articolo 9 Costi

1. I costi delle riunioni degli Stati Parte, delle conferenze di riesame e delle riunioni straordinarie degli Stati Parte sono a carico degli Stati Parte e degli Stati che non sono parte di questo Trattato che partecipano ad esse come osservatori, secondo il livello di contribuzione alle Nazioni Unite opportunamente adattato.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, delle relazioni a norma dell'articolo 4 e delle proposte di emendamento a norma dell'articolo 10 del presente Trattato, sono a carico degli Stati Parte secondo il livello di contribuzione alle Nazioni Unite opportunamente adattato.
3. I costi relativi all'attuazione delle misure di verifica di cui all'articolo 4, nonché i costi relativi alla distruzione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari e l'eliminazione di programmi sulle armi nucleari, compresa l'eliminazione o la conversione di tutti gli impianti correlati alle armi nucleari, dovrebbero essere a carico degli Stati Parte cui si applicano.

Articolo 10 Emendamenti

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, qualsiasi Stato Parte può proporre emendamenti al Trattato stesso. Il testo di un emendamento proposto viene comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo trasmette a tutti gli Stati Parte e chiede il loro parere sull'opportunità di considerare la proposta. Se la maggioranza degli Stati Parte notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 90 giorni dalla trasmissione, il proprio assenso alla presa in considerazione della proposta, la proposta sarà esaminata nella successiva riunione degli Stati Parte o conferenza di riesame, a seconda di quale si tenga per prima.
2. La riunione degli Stati Parte o la conferenza di riesame può concordare emendamenti che saranno adottati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli Stati Parte. Il Depositario comunica ogni emendamento adottato a tutti gli Stati Parte.
3. L'emendamento entra in vigore per ciascuno Stato Parte che deposita lo strumento di ratifica o accettazione dell'emendamento, novanta giorni dopo il deposito di tali strumenti di ratifica o di accettazione da parte della maggioranza degli Stati Parte al momento dell'adozione. Successivamente, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accettazione dell'emendamento.

Articolo 11 Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, le parti interessate si consultano, in vista della soluzione della controversia mediante negoziati o con altri mezzi pacifici di loro scelta, conformemente all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.

2. La riunione degli Stati Parte può contribuire alla risoluzione della controversia, anche offrendo la propria mediazione, invitando gli Stati Parte interessati ad avviare la procedura di accordo di loro scelta e raccomandando un termine per ogni procedura concordata, conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Trattato e della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 12 Universalità

Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati che non sono parte del presente Trattato a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al Trattato, con l'obiettivo dell'adesione universale al presente Trattato da parte di tutti gli Stati.

Articolo 13 Firma

Il presente Trattato è aperto alla firma per tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal 20 settembre 2017.

Articolo 14 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione da parte degli Stati firmatari. Il Trattato è aperto all'adesione.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 16 Riserve

Gli articoli del presente Trattato non sono soggetti a riserve.

Articolo 17 Durata e ritiro

1. Il presente Trattato è di durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di ritirarsi da questo Trattato se decide che eventi straordinari legati all'oggetto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Deve notificare tale ritiro al Depositario. Tale avviso deve contenere una dichiarazione degli eventi straordinari che lo Stato ritiene abbiano compromesso i suoi supremi interessi.

3. Tale ritiro avrà effetto soltanto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica di recesso da parte del depositario. Se, tuttavia, alla scadenza di tale periodo di dodici mesi, lo Stato Parte recedente è parte di un conflitto armato, lo Stato Parte continuerà ad essere vincolato dagli obblighi derivanti dal presente Trattato e da qualunque protocollo aggiuntivo finché non sia più parte di un conflitto armato.

Articolo 18 **Rapporto con altri accordi**

L'attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati Parte per quanto riguarda gli accordi internazionali esistenti di cui sono parte, laddove tali obblighi siano coerenti con il Trattato.

Articolo 19 **Depositario**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come Depositario di questo Trattato.

Articolo 20 **Testi autentici**

I testi del presente Trattato in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici.

FATTO a New York, questo sette luglio duemiladiciassette.

PAGINA BIANCA



18PDL0156090